



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario, <i>relatore</i>
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del comune di Trani (BT) relativi agli esercizi 2018 e 2019;

udito il relatore dott.ssa Lucia Minervini nella camera di consiglio del 31 maggio 2022, convocata con ordinanza presidenziale n. 13/2022.

Premesso in

FATTO

1. L'organo di revisione del comune di Trani (BT) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo le relazioni sui rendiconti 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazioni n. 12 dell'11.06.2019 e n. 9 del 28.05.2020.

2. Con nota prot. Cdc n. 5429 del 28.12.2020 (indirizzate al Sindaco dell'ente e, per conoscenza, all'organo di revisione) è stata avviata attività istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria relativa all'esercizio 2018.

3. Il comune di Trani (BT) ha fornito riscontro alla suddetta richiesta istruttoria con nota acquisita al prot. Cdc n. 4239 dell'01.07.2021, inviata tardivamente e a seguito di sollecito di questa Sezione (prot. 3733 del 03.06.2021).

4. Sulla base dei questionari e delle relazioni dell'organo di revisione ai rendiconti 2018 e 2019, nonché alla luce della risposta pervenuta, corredata dalla relativa documentazione, il Collegio evidenzia le criticità che si ritengono non superate e che, segnatamente, attengono ai seguenti profili:

1. assenza di un cronoprogramma delle spese;
2. scarsa capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ed in conto residui; insufficiente attività di contrasto all'evasione tributaria;
3. tardività nei tempi di pagamento dei debiti;
4. presenza di debiti fuori bilancio;
5. problematiche inerenti agli organismi partecipati e i reciproci rapporti creditori e debitori;
6. violazione in entrambi gli esercizi 2018 e 2019 dei parametri di deficiarietà P5 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%); P6 (debiti riconosciuti e finanziati maggiori dell'1%); P8 (indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione - riferito al totale delle entrate - minore del 47%);

Considerato in

DIRITTO

1. Risultato di amministrazione.

1.1 Il comune di Trani (BT) ha approvato i risultati di amministrazione degli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 come risulta dalla seguente tabella, ricostruita sulla base dei dati presenti in BDAP e nel documento di rendiconto approvato.

Si ravvisa, peraltro, la presenza di alcuni errori nei dati trasmessi alla banca dati BDAP (ad esempio, il fondo per il contenzioso non risulta avvalorato per gli esercizi 2016 e 2017) nonché nei dati riportati a pag. 18 della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019, dove il risultato di amministrazione (totale parte disponibile) è riportato in -€ 5.678.021,63 anziché -€ 6.083.773,44.

Questa Sezione, pertanto, invita l'Ente, per il futuro, a verificare il corretto inserimento dei dati sia nella banca dati della pubblica amministrazione sia nelle relazioni asseverate dall'Organo di revisione.

Tab. 1

Risultato di amministrazione 2016-2019		2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio		1.970.659,43	9.842.866,25	15.380.482,13	20.082.624,18
Riscossioni	(+)	113.102.524,58	58.603.288,71	46.601.742,18	45.569.951,35
Pagamenti	(-)	105.230.317,76	53.065.672,83	41.899.600,13	51.370.490,43
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	9.842.866,25	15.380.482,13	20.082.624,18	14.282.085,10
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	9.842.866,25	15.380.482,13	20.082.624,18	14.282.085,10
Residui attivi	(+)	60.249.552,43	64.345.376,15	66.512.598,46	89.713.608,32
Residui passivi	(-)	38.654.368,44	42.848.430,91	55.577.399,26	64.507.634,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	1.287.905,25	2.831.922,23	2.071.971,63	1.365.098,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	12.228.473,09	17.121.049,62	8.496.085,12	8.185.428,92
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	17.921.671,90	16.924.455,52	20.449.766,63	29.937.530,95
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		16.260.325,15	16.697.695,33	16.420.484,15	23.365.828,84
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo passività potenziali		676.508,70	676.508,70	676.508,70	
Fondo contenzioso		1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.712.998,99
Altri accantonamenti		2.310.248,10	193.906,60	46.526,60	206.610,31
Totale parte accantonata		20.447.081,95	19.568.110,63	19.143.519,45	25.285.438,14
Parte vincolata					

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	359.835,44	359.835,44	324.835,44	931.033,05
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.099.728,31	2.087.624,09	3.657.226,22	3.165.260,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.192.602,41	2.192.602,41	2.192.602,41	1.429.456,16
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.604.079,61	3.339.752,18	4.001.888,59	4.001.888,59
Altri vincoli	436.424,52	436.424,52	436.424,52	0,00
Totale parte vincolata	6.692.670,29	8.416.238,64	10.612.977,18	9.527.638,58
Totale parte destinata agli investimenti	490.503,94	722.111,14	445.081,42	1.208.227,67
Totale parte disponibile	-9.708.584,28	-11.782.004,89	-9.751.811,42	-6.083.773,44

Fonte: elaborazione SRC Puglia su dati BDAP

Questa Sezione ha ricostruito l'evoluzione del disavanzo di amministrazione nella deliberazione n. 69/2019/PRSP relativa ai rendiconti 2012-2016 evidenziando che il comune di Trani, al primo gennaio 2015, in seguito al riaccertamento straordinario dei residui, aveva maturato un disavanzo di -€ 11.094.909,48 da recuperare nei trent'anni successivi, con decorrenza 2015, in quote costanti annuali di € 369.830,32 (delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 settembre 2015).

In particolare, questa Sezione prendeva atto del miglioramento del disavanzo realizzato al 31 dicembre 2015 e 2016 (per importo superiore rispetto alla quota annua da recuperare) ma rilevava un netto peggioramento al 31 dicembre 2017, esercizio in cui il disavanzo si è attestato a -€ 11.782.004,89, superando lo stesso *extradeficit* maturato in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015.

Pertanto, nella citata deliberazione n. 69/2019, questa Sezione richiedeva l'applicazione, da parte dell'Ente, dell'art. 188 TUEL con riferimento al recupero del maggior disavanzo realizzato al 31 dicembre 2017 (-€ 1.796.586,37).

Al riguardo, il Comune, nelle memorie depositate in sede di adunanza pubblica, comunicava che le quote annue da finanziare nel triennio erano già state stanziare nei bilanci di previsione 2018, 2019, 2020, rispettivamente per € 600.000, € 1.000.000, € 473.420,61 in aggiunta alla quota annuale di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 369.830,32.

Nella risposta istruttoria relativa al rendiconto 2018 (prot. Cdc n. 4239 dell'01.07.2021) il comune, nel confermare quanto già comunicato con le precedenti memorie, ha precisato che la quota di disavanzo posta a carico degli esercizi 2018 e 2019, pari complessivamente ad € 969.830,32 (ovvero € 369.830,32 più € 600.000) ed € 1.369.830,32 (ovvero € 369.830,32 più € 1.000.000) ha determinato il superamento, negli anni in esame, del parametro di deficitarietà n. 5 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%).

La Sezione prende atto, tuttavia, di quanto rappresentato dall'Ente, ovvero che *"il recupero dei disavanzi degli esercizi precedenti ha avuto un andamento più favorevole del previsto"*.

La seguente tabella confronta il risultato di amministrazione (totale parte disponibile) da rendiconto con il risultato atteso (obiettivo di rientro) evidenziando come il miglioramento del disavanzo ottenuto nei rendiconti 2018, 2019, 2020 sia stato superiore al dato atteso:

Valori in euro

Disavanzo rendiconto 2017 -11.782.004,89	2018	2019	2020
Quota di recupero	969.830,32	1.369.830,32	843.250,93
Disavanzo atteso (obiettivo)	-10.812.174,57	-9.442.344,25	-8.599.093,32
Disavanzo da rendiconto	-9.751.811,42	-6.083.773,44	-4.389.879,21
Differenza	+1.060.363,15	+3.358.570,81	+4.209.214,11

Fonte: elaborazione SRC Puglia su dati estratti dal BDAP e dalla risposta istruttoria

L'Ente ha comunicato che, in occasione della verifica degli equilibri dell'esercizio 2020, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30 novembre 2020, considerato il miglior risultato ottenuto in sede di rendiconto 2019 in termini di riduzione del disavanzo, *"è stata cancellata dal bilancio di previsione 2020 la quota del disavanzo dell'esercizio 2017, pari ad € 473.420,61, originariamente posta a carico dell'esercizio 2020, in quanto già recuperata"*.

Ciò dovrebbe consentire il rispetto del parametro di deficitarietà P5.

Sul punto la Sezione prende atto di quanto rappresentato, raccomandando all'ente la corretta quantificazione degli accantonamenti e dei vincoli che impattano sulla determinazione del risultato di amministrazione (totale parte disponibile).

1.2 Fondo pluriennale vincolato

L'Organo di revisione contabile, a pagina 8, punto 3 del questionario sui dati di rendiconto 2018 e a pag. 7, punto 3, del questionario relativo al rendiconto 2019, ha dichiarato che il comune di Trani non ha predisposto i cronoprogrammi di spesa per le opere pubbliche, pertanto la re-imputazione degli impegni coperti dal FPV non è stata effettuata sulla base di un cronoprogramma dei pagamenti dell'investimento cui l'impegno di spesa si riferisce.

Con nota istruttoria è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale per i quali si è proceduto, al 31.12.2018, alla re-imputazione negli esercizi successivi con attivazione del fondo pluriennale vincolato (rispettivamente per € 2.071.971,63 e € 8.496.085,12).

L'ente ha inviato l'elenco richiesto precisando, altresì, quanto segue: *“in diverse occasioni il Servizio finanziario ha chiesto e sollecitato di allegare al programma delle opere pubbliche anche i cronoprogrammi di spesa, allo scopo di poter effettuare le corrette iscrizioni contabili, comprese le iscrizioni al fondo pluriennale vincolato, in ragione dell'esigibilità della spesa. Purtroppo, per le opere pubbliche, i cronoprogrammi non sono stati mai predisposti. In occasione dell'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi, propedeutica alla predisposizione del rendiconto della gestione 2018, si è comunque proceduto di concerto con i vari uffici, ed in particolare con l'area tecnica, ad analizzare le diverse partite per le opportune valutazioni e contabilizzazioni, cercando quindi di rilevare in questa sede le necessarie rettifiche contabili che tenessero conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, con la conseguente creazione del fondo pluriennale vincolato di spesa”*.

Nel caso di specie, gli accertamenti e gli impegni re-imputati si riferiscono in prevalenza alla parte capitale del bilancio e proprio per essi l'amministrazione

comunale ha adottato i sopra citati meccanismi sostitutivi del cronoprogramma di cui la Sezione prende atto.

Tuttavia, data l'assenza di un "cronoprogramma" (riconosciuta espressamente dall'amministrazione per entrambi gli esercizi in esame), la Sezione ritiene precisare che il ricorso a detto strumento è previsto nei termini specificati dai paragrafi 5.3 e 5.4 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e risponde alla *ratio* della cosiddetta "contabilità potenziata" per cui, nel caso di obbligazioni pluriennali, il relativo impegno di spesa, anche se adottato nell'esercizio finanziario in corso, dev'essere contabilmente imputato all'annualità finanziaria in cui l'obbligazione diviene "esigibile".

La previsione legislativa del "fondo pluriennale vincolato" sorregge il delineato contesto. Infatti, esso garantisce la copertura finanziaria delle spese re-imputate agli esercizi successivi, è alimentato dalla eliminazione dei singoli impegni di spesa dell'esercizio precedente, è finalizzato a garantire la copertura finanziaria di attività gestionali in corso e investimenti in fase di realizzazione, mantenendo il vincolo nei successivi bilanci. Si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello di accertamento dell'entrata. Esso costituisce un conto bilanciato, iscritto sia all'entrata (economie registrate) sia alla spesa (impegno delle spese non ancora esigibili) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi rispetto a quello in corso, rendendo evidente la diacronia tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse (Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 11/2020/PRSP).

Il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato - quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull'equilibrio di bilancio - è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume

valore strategico la sussistenza e l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile (in tal senso, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 74/2019, 6 e 96/2020). La funzione del fondo pluriennale vincolato è, infatti, programmatoria e di controllo e consiste nel rappresentare in modo trasparente, oltre che responsabile, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente (in tal senso, si veda Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 4 del 2015 recante le «*Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali*»).

Lo strumento del cronoprogramma, nei termini stabiliti dalla legislazione richiamata, rappresenta, quindi, uno strumento conoscitivo, asseverativo e programmatorio delle spese finanziate con entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso al debito. Infatti, la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale la quale presuppone da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi (Corte cost. 184/2016).

Esso ha la fondamentale funzione di *“garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego. Detto fondo è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata”* (Corte costituzionale, sentenza n. 6/2017).

Le carenze in termini di puntuale e tempestiva determinazione programmatoria, cui è riconducibile l'assenza di cronoprogramma, grazie alla sottostima delle poste di entrata originaria, smentiscono l'idea della valorizzazione del bilancio come bene pubblico ossia sede naturale della allocazione delle risorse in chiave di programmazione delle poste di entrata e di uscita (Corte conti, sez. controllo Veneto, 342/2018).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, questa Sezione raccomanda al comune di Trani (BT) l'adozione di un cronoprogramma delle

spese di investimento, secondo le indicazioni dei sopra citati paragrafi 5.3 e 5.4 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

2. Capacità di riscossione

2.1 Riscossione entrate in conto competenza ed in conto residui.

Nel triennio 2017-2019 il comune di Trani presentava i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva			Crediti esigibili nell'esercizio			Crediti esigibili esercizi precedenti		
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
44,72%	36,67%	33,37%	70,25%	64,43%	56,92%	14,73%	9,59%	8,56%

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione dati BDAP

La tendenza sulla riscossione complessiva è in peggioramento e il dato relativo al 2019 è pari al 33,37% inferiore sia al parametro di deficitarietà strutturale fissato al 47% dal D.M. 28.12.2018 che alla media regionale (57,73%).

Inoltre, si evidenzia una scarsissima esigibilità dei crediti rivenienti dagli esercizi precedenti (9,59% nel 2018 e 8,56% nel 2019).

Con riferimento all'evasione tributaria, negli esercizi 2018 e 2019 l'organo di revisione ha certificato i seguenti dati, da cui si evince una percentuale di riscossione rispettivamente del 4,5% e del 17,81%. Inoltre, nel 2018 era del tutto assente l'attività di contrasto all'evasione tributaria con riferimento alla COSAP-TOSAP e agli "Altri tributi":

Rendiconto 2018:

Tributi	Accertamenti	Riscossioni	% riscossione
Recupero evasione IMU	2.729.220,54	76.282,00	2,7%
Recupero evasione TARSU-TIA-TARI	1.105.405,19	99.370,79	8,9%
Recupero evasione COSAP-TOSAP	0,00	0,00	0
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0
TOTALE	3.834.625,73	175.652,79	4,5%

Dati estratti dalla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2018

Rendiconto 2019:

Tributi	Accertamenti	Riscossioni	% riscossione
Recupero evasione IMU	2.269.568,70	49.447,23	2,1%
Recupero evasione TARSU-TIA-TARI	1.723.270,68	664.602,31	38,56%
Recupero evasione COSAP-TOSAP	36.017,00	9.041,00	25,1%
Recupero evasione altri tributi	49.209,77	1.794,37	3,64%
TOTALE	4.068.066,15	724.884,91	17,81%

Dati estratti dalla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2019

In entrambi gli esercizi presi in esame, pertanto, il Comune mostra una bassa percentuale di riscossione (che ha determinato la violazione del parametro di deficitarietà P8) anche per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria.

Medesima criticità si osserva con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, le cui percentuali di riscossione per il triennio 2017, 2018, 2019 sono esigue, come si evince dal seguente prospetto estratto dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 (pag. 26):

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2017	2018	2019
accertamento	1.511.929,23	1.111.317,28	2.461.664,67
riscossione	521.352,99	742.757,95	951.612,04
%riscossione	34,48	66,84	38,66

Significativa appare, altresì, la mancata riscossione di contributi per permessi di costruire nel triennio 2017-2019. Gli accertamenti e le relative riscossioni sono riepilogati di seguito (cfr. relazione Organo di revisione al rendiconto 2019, pag. 26):

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2017	2018	2019
Accertamento	1.803.037,00	1.525.831,72	2.301.183,22
Riscossione	1.006.855,71	1.414.539,30	1.872.693,92

È necessario, inoltre, che il Comune prosegua nell'attività di riscossione dei residui derivanti da fitti attivi e canoni patrimoniali, trattandosi di crediti

soggetti a prescrizione breve, come già raccomandato da questa Sezione con deliberazione n. 69/2019/PRSP.

Nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019, i residui attivi di questa categoria di entrata sono quantificati nella seguente tabella, dalla quale si evince la presenza di residui ancora da riscuotere per € 303.340,03:

FITTI ATTIVI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 421.886,83	
Residui riscossi nel 2019	€ 118.546,80	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2019	€ 303.340,03	71,90%
Residui della competenza	€ 52.949,93	
Residui totali	€ 356.289,96	
FCDE al 31/12/2019	€ 224.997,84	63,15%

Alla luce di quanto evidenziato, la Sezione rileva che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente.

Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività (Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 219/2021/PRSE).

La Sezione ritiene inoltre necessario rammentare che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei

rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 268/2021/PRSE).

Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Il dato va peraltro considerato unitamente alla elevata mole di residui attivi iscritti in bilancio.

Dalla banca dati BDAP, con riferimento al rendiconto 2019, i residui attivi da riportare sono complessivamente pari a € 89.713.608,32, di cui € 59.535.403,42 relativi ad esercizi precedenti. In particolare, quelli relativi al Titolo I delle entrate (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) risultano essere pari a € 34.215.175,32 (di cui € 25.205.399,08 rivenienti da esercizi precedenti).

Pur prendendo atto del fatto che il Comune procede ad accantonare il FCDE a rendiconto in misura significativa (al 31.12.2019 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in € 23.365.828,84), la Sezione deve in ogni caso sottolineare che la quantificazione delle partite attive e passive che non abbiano un obiettivo riscontro finanziario (come avviene invece per il fondo cassa) non può essere priva dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri. Il mantenimento di residui

attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del T.U.E.L.); pertanto, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, conclusivamente, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie. La permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare pertanto adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica (si veda in tal senso, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 57/2021/PRSE).

3. Tempi di pagamento

Con nota istruttoria del 28.12.2020 è stata esposta la situazione dell'ente in merito al pagamento dei debiti commerciali al 31.12.2018, come illustrato nel seguente prospetto:

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31.12.2018	n. fatture
42,67%	7.840	30.523.911,58	12.837.585,82	47,71	7,53	4.293.896,97	1619

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html e <http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html> (art. 1, comma 869, della l. 30.12.2018, n. 145)

Dai dati acquisiti dal sito istituzionale del MEF risulta pagato il 42,67% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno e lo *stock* di debito residuo relativo alle fatture dell'esercizio 2018 risulta pari ad € 4.293.896,67.

Con la nota istruttoria si invitava, dunque, l'ente a fornire delucidazioni sulle ragioni della rilevata criticità e a illustrare gli interventi correttivi, anche di natura organizzativa e/o procedimentale, previsti per sanare tale situazione.

Veniva richiesto, inoltre, di fornire i medesimi dati del prospetto di cui sopra con riferimento all'esercizio 2019, con aggiornamento dello *stock* del debito complessivo 2018.

Con nota di risposta dell'01.07.2021, il comune di Trani (BT) ha prodotto i dati relativi all'anno 2019, da cui si evince un miglioramento della percentuale di pagamento con una contestuale dilatazione del tempo medio di ritardo ponderato:

Anno 2019

% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2019	n. fatture
85%	5816	€ 29.380.246,73	€ 24.849.817,95	47,68	17,39	€ 6.057.522,71	n.d.

Sul punto il Comune, nella risposta istruttoria ha precisato quanto segue:
“il ritardo nei tempi di pagamento rilevato nel 2018 è imputabile principalmente alla complessità del procedimento di liquidazione della spesa da parte degli uffici ordinanti, in quanto l'Ente adottava il sistema delle determinazioni di liquidazione in luogo degli atti di liquidazione, il cui iter informatico è adesso più celere. La liquidità nel corso dell'anno 2018 era comunque sufficiente per garantire i pagamenti con regolarità, vero è che l'Ente non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.”

Gli interventi organizzativi adottati hanno cercato di limitare il fenomeno nel ritardo nell'adozione dei provvedimenti di liquidazione. Si cita, ad esempio, la nota del 12 settembre 2020, prot. n. 40152, (allegato n. 5.1) a firma del responsabile finanziario dell'Ente, indirizzata a tutti i responsabili di spesa, avente come finalità quella di evitare il fenomeno del mancato collegamento della fattura nell'atto di liquidazione, con conseguente emissione del mandato di pagamento privo del necessario richiamo (informatico) alla fattura saldata, con conseguente alterazione del dato presente nella piattaforma per la certificazione dei crediti".

Al riguardo questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 69/2019, avente ad oggetto l'esame dei rendiconti dal 2012 al 2016 del medesimo ente, aveva già rilevato la presenza di debiti, certi, liquidi ed esigibili non estinti nonostante la presenza di cassa libera e disponibile.

Di seguito si riportano gli indicatori di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., relativi agli ultimi esercizi, come pubblicati sul sito istituzionale del comune, nella sezione «Amministrazione trasparente», «Indicatore di tempestività dei pagamenti»:

Anno 2015 giorni medi di ritardo 14,01

Anno 2016 giorni medi di ritardo 63,65

Anno 2017 giorni medi di ritardo 84,14

Anno 2018 giorni medi di ritardo 41,46

Anno 2019 giorni medi di ritardo 38,18

Nella medesima deliberazione la Sezione prendeva positivamente atto della circostanza che Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel 2017 e 2018, e neppure nel 2019 come si evince dal prospetto di cassa allegato dall'ente alla risposta istruttoria dell'01.07.2021.

La Sezione osserva che il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenta una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È in tale prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, che deve inquadrarsi la disciplina di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni

di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Pertanto, è necessario che il comune di Trani (BT) continui a porre in essere ogni utile azione al fine di rispettare le tempistiche di legge per i pagamenti; al riguardo questa Sezione prende atto del miglioramento realizzato nell'ultimo triennio.

4. Debiti fuori bilancio

Nel corso degli esercizi 2018 e 2019 il comune di Trani (BT) ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per l'importo rispettivamente di € 1.595.310,95 e € 5.187.198,65, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa, come riepilogati nel seguente prospetto:

DEBITI FUORI BILANCIO triennio 2018-2020

	2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	1.265.573,64	914.884,49	257.651,15
- lettera b) - copertura disavanzi	0,00	0,00	
- lettera c) - ricapitalizzazioni	0,00	0,00	
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	0,00	0,00	
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	329.737,31	4.272.314,16	1.538.239,06
Totale	1.595.310,95	5.187.198,65	1.795.890,21

Fonte: relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2020, pag. 6

Si osserva che nel prospetto *excel* compilato dall'Ente, con riferimento ai debiti fuori bilancio dell'esercizio 2018, risultano riconosciuti e pagati nell'anno debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa per € 901.616,14 e debiti per € 784.055,83 da sentenze esecutive, per un totale di € 1.685.671,97, dato che non coincide con quello esposto nella precedente tabella estratta dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020.

Dalla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2019 (*cf.* pag. 6) risultavano debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento al 31 dicembre per un importo pari ad € 642.047,78 così dettagliati:

- euro 16.384,68 giusta nota del dirigente polizia locale prot.32.228 del 03/07/2020;
- euro 3.036,84 relativi all'ufficio tributi;
- euro 50.000,00 relativi al servizio di videosorveglianza 2017 AMET SPA;
- euro 18.026,86 relativi al trasporto AMET SPA;
- euro 5.050,86 relativi al servizio di elettricità AMET SPA;
- euro 179.594,31 per parificazione al 31/12/2019 AMIU SPA;
- euro 369.927,23 HERA COM.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2020, segnala la presenza, altresì, di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per € 705.574,89.

Questa Sezione si riserva, in sede di esame del rendiconto 2020, di verificare l'effettivo riconoscimento dei predetti debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti al 31 dicembre 2019 e 2020.

Sul punto, la Sezione sottolinea l'importanza della tempestività dell'adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, evidenziando come la stessa adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 TUEL di valutare l'utilità, ma anche ad una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito (*cf.* deliberazione n. 80/2020/PRSE Sezione di controllo per il Lazio).

La disciplina normativa in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, com'è noto, infatti, assume carattere eccezionale ed è finalizzata a ricondurre, nei casi tassativamente indicati dal legislatore, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio; in relazione al costante ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si osserva che essi rappresentano obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d'impegno.

Inoltre, la Sezione rammenta che la presenza di debiti fuori bilancio, contratti per l'acquisizione di beni e servizi, riconosciuti ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), TUEL, è indice di possibile difficoltà della struttura di governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dallo stesso testo unico.

La presenza di debiti fuori bilancio nel corso degli esercizi 2018 e 2019 ha determinato, inoltre, la violazione del parametro di deficitarietà P6, da calcolare come valore percentuale che prende a riferimento i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati rapportati al totale degli impegni del titolo 1 e titolo 2.

5. Problematiche inerenti agli organismi partecipati e ai reciproci rapporti creditori e debitori

Ai fini degli accantonamenti e per la corretta determinazione del risultato di amministrazione, è necessario verificare anche la corretta riconciliazione dei rapporti creditori e debitori con i propri organismi partecipati.

Al riguardo la relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 evidenzia che *“è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati e dalla verifica emergono delle discordanze”*.

Inoltre, *“l'Organo di revisione ha verificato che i prospetti dimostrativi di cui all'art.11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati recano l'asseverazione, ad esclusione della società AMIU s.p.a.”*.

Si prende atto che negli esercizi 2018 e 2019 le società partecipate AMET S.p.A., AMIU S.p.A. e S.T.P. S.p.A. non hanno subito perdite, confermando il *trend* positivo che questa Sezione aveva già accertato a partire dall'esercizio 2016 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 69/2019/PRSP).

Tuttavia, con riferimento alla presenza di crediti e debiti non ancora riconciliati non può non rilevarsi come detta criticità fosse già stata segnalata nella citata deliberazione in cui si evidenziava quanto segue *“con riferimento alla società AMIU, sussistono ancora problematiche relative alla riconciliazione di crediti e debiti in quanto la società sostiene di vantare crediti per circa 8,2 mln di euro quali fatture*

non pagate dal Comune; per contro il Comune sostiene che tali crediti ammontano ad 6,8 mln di euro. Il dirigente del servizio finanziario ha precisato, in adunanza pubblica, che è in corso un'attività di verifica puntuale da parte del Comune su tali voci contabili, attività che non si è potuta svolgere in precedenza per l'assenza della figura del dirigente di ragioneria e di dirigenti anche in altri settori. Il Comune, tuttavia, ha precisato che, con riferimento ai presunti maggiori crediti vantati dall'AMIU S.p.A. è stato stanziato un importo di € 653.826,63 già bloccato con impegno n. 634/2018”.

Sul punto, la Sezione rammenta, preliminarmente, che «tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale» (Corte cost., sent. n. 6/2019), dovendosi sottolineare (sentt. n. 101 del 2018 e n. 247 del 2017) che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l’equilibrio complessivo «deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato» (Corte cost., sent. n. 6/2019). In questo quadro, diviene indispensabile che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n.252/2015).

Con riferimento, invece, alla assenza della doppia asseverazione da parte della società AMIU S.p.A., la Sezione evidenzia che l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11 comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo

di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta pertanto necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati, così come *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione”*.

Tale normativa prescrive inoltre che, in caso di discordanze, queste ultime vadano evidenziate e motivate e che l'ente debba assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione. In tali circostanze l'ente dovrà, pertanto, adoperarsi per assicurare la tempestiva riconciliazione delle stesse, in quanto il disallineamento può essere di ostacolo alla verifica degli equilibri.

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è tra l'altro sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio (Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 2/2016), così che in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Né è fuor di luogo sottolineare che il controllo sugli equilibri finanziari, intestato all'organo di revisione, secondo la norma dell'art. 147-quinquies comma 3, *“implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”*.

Si prende, comunque, atto del verbale del collegio dei revisori dell'ente n. 300 dell'01.04.2020 avente ad oggetto *“Verifica debiti e crediti società partecipate AMET SPA - AMIU SPA al 31/12/2018 (art. 6, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95,*

convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135)“ in cui vengono asseverati i seguenti crediti/debiti reciproci presenti nella contabilità del Comune:

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
AMET SPA	3.067.938,85	329.191,37
AMET SPA*		2.172.054,87
TRATTASI DI: - CREDITI IN NATURA PER € 2.172.054,87		
AMIU SPA	4.864.044,65	1.182.738,26

Fonte: verbale n. 300/2020 dell'organo di revisione del comune di Trani.

Rispetto a quanto rappresentato nella contabilità delle società partecipate AMET S.p.A. e AMIU S.p.A. nel medesimo verbale si rappresenta una discordanza di € 194.330,42 “dovuta a maggiori debiti che AMET ha nei confronti del Comune non ancora accertati dall'ente” evidenziandosi, pertanto, una sensibile riduzione delle partite creditorie/debitorie non riconciliate rispetto a quelle riportate nella deliberazione di questa Sezione n. 69/2019/PRSP (pari, solo per la società AMIU, a 8,2 mln di euro quali fatture non pagate dal Comune).

6. Parametri di deficitarietà

Quanto sopra rilevato con riferimento al disavanzo, alla scarsa riscossione delle entrate e ai debiti fuori bilancio, ha determinato la conseguente violazione, in entrambi gli esercizi, dei parametri di deficitarietà P5 (sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%), P6 (debiti riconosciuti e finanziati superiori all'1%) e P8 (indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione - riferito al totale delle entrate - minore del 47%) come, peraltro, si è già detto nei rispettivi paragrafi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di tre parametri di valutazione della deficitarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi e potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del comune e, più in generale, ai fini di una sana gestione finanziaria.

Il Collegio rappresenta, pertanto, la necessità che l'ente adotti ogni iniziativa volta al superamento della criticità in esame.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, T.U.E.L., infatti, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento di questa Sezione regionale di controllo, anche il solo mancato rispetto di uno di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 53/2011, nn. 85 e 115/2012, nn. 2 e 77/2013, n. 2/2014, n. 139/2015, n. 101/2018, n. 103/2020).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti di gestione 2018 e 2019 del comune di Trani (BT)

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei seguenti profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente: assenza di un cronoprogramma delle spese di investimento con conseguente impatto nella corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato; scarsa capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ed in conto residui; insufficiente attività di contrasto all'evasione tributaria; tardività nei tempi di pagamento dei debiti nonostante la presenza di cassa libera e disponibile; presenza di debiti fuori bilancio di cui una parte rilevante sono debiti per acquisto di beni e servizi senza impegno di spesa (lett. e) dell'art. 194 TUEL); problematiche inerenti agli organismi partecipati con riferimento alla presenza di reciproci rapporti creditori e debitori non riconciliati ed assenza di una doppia asseverazione per la società AMIU S.p.A.; violazione in entrambi gli esercizi 2018 e 2019 dei parametri di deficitarietà P5 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%); P6 (debiti riconosciuti e finanziati maggiori dell'1%); P8

(indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione - riferito al totale delle entrate - minore del 47%);

RACCOMANDA

- al comune di Trani (BT) di attenersi a comportamenti conformi a una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle criticità evidenziate provvedendo al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; alla corretta implementazione del fondo pluriennale vincolato; alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo crediti di dubbia esigibilità; al rafforzamento della fase di riscossione delle entrate e alla corretta gestione dei residui; alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati ed al rispetto degli obblighi di cui al d. lgs. n. 175 del 2016; alla adozione di misure idonee a limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, e, comunque, alla loro restituzione entro l'esercizio;
- alla completa e veridica redazione della documentazione contabile prevista per legge e al corretto ed esaustivo inserimento dei dati nella BDAP, di cui all'art. 13 legge n. 196 del 2009; al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del comune di Trani (BT), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'organo consiliare ed all'organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del T.U.E.L.;
- che l'organo di revisione svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, un'attività di controllo e di vigilanza, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del comune di Trani (BT) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 31 maggio 2022.

Il Magistrato Relatore

Lucia MINERVINI

Il Presidente

Enrico TORRI

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore SABATO